Reddito d'impresa. Il trattamento delle operazioni di rafforzamento patrimoniale dopo la stretta del Dlgs 147/2015

Rinuncia ai crediti da comunicare

L'autocertificazione del socio evita che l'intero importo sia tassato come sopravvenienza

PAGINA A CURA DI
Davide Cagnoni
Angelo D'Ugo
Alessandro Germani

Nei periodi di crisi economica e finanziaria, gli imprenditori devono spesso fare i conti con la mancanza di liquidità necessaria a ricapitalizzare la società. In queste situazioni una soluzione frequente è quella di procedere alla rinuncia ai crediti vantati nei confronti della stessa.

In base all'Oic 28 (par. 36) tutte le rinunce ai crediti (finanziari o commerciali) da parte dei soci, se dalle evidenze disponibili risultano motivate dal rafforzamento patrimoniale della società, sono trattate contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Queste operazioni, generalmente poste in essere in prossimità di fine anno per ragioni di bilancio, richiedono tuttavia un'attenta verifica della disciplina fiscale applicabile per via delle novità introdotte dal 2016 dal Dlgs 147/2015, che vincolano il regime fiscale delle rinunce a precisi adempimenti formali.

Prima di queste modifiche, l'articolo 88, comma 4, del Tuir permetteva la sterilizzazione fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalle rinunce ai crediti dei soci senza alcuna condizione. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 88, invece, stabilisce che la sopravvenienza attiva è detassata solo fino a concorrenza del valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio, che dovrà essere obbligatoriamente fornito da quest'ultimo alla partecipata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cosiddetta autocertificazione).

In assenza di questa comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero e la sopravvenienza attiva sarà interamente tassata.

Tra gli obiettivi della nuova norma c'è sicuramente quello di colpire alcuni fenomeni che tendenzialmente possono realizzarsi nei gruppi aziendali più strutturati. Facciamo un esempio: la società capogruppo acquista a 100 il credito di 200 vantato da una banca verso una società del gruppo e successivamente rinuncia interamente al credito. Fino al 2015 la banca realizzava una perdita su crediti deducibile per 100, mentre la società debitrice beneficiava della remissione del debito di 200 senza tassazione sulla sopravvenienza attiva conseguita.

Dal 2016, invece, l'operazione genera una sopravvenienza attiva imponibile per 100 (200 in assenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio) andando così a pareggiare la perdita su crediti deducibile di pari importo realizzata dal creditore originario. Così facendo, tuttavia, si penalizzano con adempimenti formali anche le piccole realtà nelle quali i crediti rinunciati riguardano principalmente i finanziamenti erogati dai soci il cui valore fiscale corrisponde all'ammontare del credito.

In questi casi, se il socio non comunica alla società il valore fiscale del credito attraverso la dichiarazione sostitutiva, la rinuncia sarà interamente tassata nonostante la società partecipata sia evidentemente in grado di individuare in autonomia il valore fiscale del credito, rendendo superflua la comunicazione. Tuttavia, sotto questo punto di vista il testo attuale della norma non lascia scampo, tant'è che anche la Fondazione dottori commercialisti nel documento del 15 febbraio 2016 ha precisato che la comunicazione deve ritenersi necessaria, considerata la gravità delle conseguenze che discenderebbero dalla sua omissione, sebbene, in un'ottica sostanziale e sulla base del principio di ragione volezza, non sussisterebbero motivi per negare il riconoscimento fiscale del credito.

A questo punto, bisogna domandarsi quando la comunicazione debba essere inviata dal socio alla società. A differenza dell'atto di rinuncia al credito, che ha un impatto contabile sul patrimonio netto, la comunicazione ha natura esclusivamente fiscale: perciò, in assenza di chiarimenti ufficiali, pare corretto ritenere che la stessa debba essere inviata, via Pec o con altra modalità a data certa, entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene la rinuncia. In ottica prudenziale, tuttavia, la società beneficiaria potrebbe richiedere la comunicazione prima del (o contestualmente al) momento in cui diviene efficace la rinuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Rinuncia ai crediti

● La rinuncia ai crediti, sia commerciali sia finanziar, vantati dai soci verso la società rappresenta una modalità di rafforzamento patrimoniale della stessa, che ai sensi dell'Oic 28 trasforma il debito della società verso il socio in una posta di patrimonio netto. Dal 2016, affinché la rinuncia non comporti sopravvenienza attiva tassata in capo alla società, è necessaria un'autocertificazione del socio.

Il quadro

LE REGOLE FINO AL 2015

Fino al periodo d'imposta in corso al **7 ottobre 2015** (esercizio 2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la normativa prevedeva che la **rinuncia al credito** del socio nei confronti della società partecipata **non** determinasse, in capo a quest'ultima, l'insorgere di alcuna **sopravvenienza attiva** rilevante al fine della formazione del reddito imponibile

L'ATTUALE PROCEDURA

La rinuncia al credito del socio verso la società **determina** in capo a quest'ultima una **sopravvenienza attiva tassata** per la parte eccedente il valore fiscale del credito medesimo. La rinuncia **non** determina alcuna **tassazione** se il valore nominale del credito corrisponde a quello fiscale, ma solamente se quest'ultimo è comunicato dal socio alla società mediante una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio

I CONTENUTI

Il socio deve fornire alla società una **comunicazione**, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione), relativa al **valore fiscale del credito** oggetto di rinuncia. In assenza di questa comunicazione, il valore fiscale del credito è pari a zero e la società è tassata per l'intero valore nominale dello stesso. Il valore fiscale del credito può essere segnalato direttamente nella **lettera di rinuncia**

I FAC-SIMILE

L'AUTOCERTIFICAZIONE

Mario Rossi
Via Bianchi 4
MILANO (MI)
Milano, 30 ottobre 2017

Spett.le
Alfa S.p.a.
Via Manzoni 3
20121 MILANO (MI)

Oggetto: Comunicazione del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia

Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di socio della Alfa Spa, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, che il credito vantato verso la Alfa Spa di euro 100.000,00 (centomila/00), derivante dal finanziamento infruttifero concesso in data 15 aprile 2014 e per il quale è stata operata integrale rinuncia in data 27 ottobre 2017, ha un valore fiscale di euro 100.000,00 (centomila/00), pari al valore nominale

LA RINUNCIA CON COMUNICAZIONE

Mario Rossi
Via Bianchi 4
MILANO (MI)
Milano, 30 ottobre 2017

Spett.le
Alfa S.p.a.
Via Manzoni 3
20121 MILANO (MI)

Oggetto: Rinuncia alla restituzione del finanziamento infruttifero

Il sottoscritto Mario Rossi, in qualità di socio della Alfa Spa, dichiara di rinunciare alla restituzione del finanziamento infruttifero di euro 100.000,00 (centomila/00) concesso alla società in data 15 aprile 2014, al fine di rafforzare patrimonialmente la Alfa Spa. La rinuncia ha effetto immediato, ha ad oggetto l'intero importo del credito vantato ed è irrevocabile.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 28 dicembre 2000 n. 445, che il credito per il quale è stata operata la rinuncia ha un valore fiscale di euro 100.000,00 (centomila/00), pari al valore nominale.